



COMUNICATO OTIA

Ai Municipi dei Comuni
del Canton Ticino

Bellinzona, 16 marzo 2012

Applicazione LEPIA e Legge edilizia Professionisti abilitati a firmare la domanda di costruzione

Signor Sindaco,
Signore e signori Municipali,

A seguito di una sentenza del Tribunale cantonale amministrativo relativa all'esercizio della professione di architetto e d'ingegnere in Ticino, confermata nel mese di marzo 2011 dal Tribunale federale, e a seguito di crescenti segnalazioni pervenute al Segretariato OTIA, il Consiglio dell'Ordine desidera rendere attenti i Municipi dei comuni del Canton Ticino sulle conseguenze legali di tali decisioni giudiziarie.

Le conseguenze per i Municipi


La procedura da seguire da parte del Municipio è la seguente:

- 1. Verificare se l'architetto o l'ingegnere civile indicato nella domanda di costruzione sia iscritto all'Albo OTIA** (http://www.otia.ch/albo/elenco_iscritti.cfm). Nel caso contrario, la domanda di costruzione non può essere accettata. Verificare inoltre il no. d'autorizzazione OTIA ed il campo di attività.
- 2. Verificare se l'opera in esame è nel suo complesso un'opera architettonica o di ingegneria civile.** In caso di dubbio, è possibile interpellare l'OTIA per un parere tecnico.
Solo gli architetti con l'autorizzazione OTIA possono firmare delle domande di costruzione per opere di architettura e solo degli ingegneri civili con l'autorizzazione OTIA possono firmare delle domande di costruzione per opere di ingegneria civile.
- 3. Negare la licenza di costruzione**, se la domanda per un'opera di architettura è firmata da un ingegnere civile o se la domanda di costruzione per un'opera d'ingegneria civile è firmata da un architetto, e qualora l'istante decidesse di far procedere la procedura malgrado il vizio segnalato dal Municipio.
- 4. Segnalare il caso alla Commissione di vigilanza per l'applicazione della LEPIA** (cdv@otia.ch).

Il caso discusso dai tribunali

L'ing. A, diplomato in ingegneria civile SUP con indirizzo edilizia, è iscritto da alcuni anni all'albo OTIA, nel gruppo professionale ingegneria civile. L'ing. A ha firmato, in qualità di progettista, la

domanda di costruzione per l'edificazione di due nuove palazzine abitative di dieci appartamenti ciascuna. Il Municipio ha rilasciato la licenza edilizia.



A seguito di una segnalazione, la Commissione di vigilanza per l'applicazione della LEPIA ha sanzionato l'operato dell'ing. A, ritenendolo contrario alla Legge cantonale sull'esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto (LEPIA), risp. alla Legge edilizia cantonale (LE). Secondo la Commissione di vigilanza, avendo elaborato e firmato i piani allegati alla domanda di costruzione concernente un'opera qualificata quale architettonica, l'ing. A ha agito nel caso in esame al di fuori del campo d'attività professionale per il quale era stato a suo tempo autorizzato ad esercitare, violando in tal modo gli art. 3 cpv. 1 e 8 LEPIA.

Contro la decisione della Commissione di vigilanza, l'ing. A ha ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, senza successo (Sentenza TRAM 52.2009.324, del 16 settembre 2010). Egli ha in seguito ricorso al Tribunale federale che ha confermato la decisione del TRAM (Sentenza TF 2C_828/2010, del 10 marzo 2011).

Le implicazioni per i Municipi

I Municipi sono tenuti a segnalare alla Commissione di vigilanza tutte le infrazioni alla LEPIA di cui vengono a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle loro funzioni (art. 22 cpv. 1 LEPIA).

In merito alla procedura di rilascio della licenza edilizia, i Municipi hanno il compito (la funzione) di verificare che "i progetti e i documenti annessi devono essere elaborati e firmati da un architetto o da un ingegnere, a seconda della natura dell'opera, entrambi iscritti all'albo OTIA" (art. 4 cpv. 2 LE).

Nel caso in cui, come nella fattispecie analizzata dalla Commissione di vigilanza, dal TRAM e dal TF, un ingegnere elaborasse e/o firmasse una domanda di costruzione per un'opera la cui progettazione costituisca un'attività che nel suo complesso attenesse al settore d'attività dell'architetto e non dell'ingegnere civile, il Municipio ha l'obbligo di agire.

Dopo aver verificato che il progettista in questione sia iscritto all'Albo OTIA, il Municipio deve stabilire il genere di opera oggetto della domanda di costruzione, ossia se si tratti nel suo complesso di un'opera d'architettura, di competenza di un architetto, o di un'opera d'ingegneria civile, di competenza di un

ingegnere civile. Di regola, la verifica è relativamente semplice. Ad esempio, la progettazione e la realizzazione di un motel-garni di 5 piani, di sezione rettangolare e con balconi su un lato, con una facciata del piano terreno leggermente curva e in vetro e con un piano sotterraneo previsto per parcheggi, è da considerarsi in buona fede come un'opera nel suo complesso derivante dalla tipica attività di un architetto e non di un ingegnere civile. Il fatto che un ingegnere civile sia necessario per i calcoli statici, in particolare per il piano sotterraneo, non cambia la classificazione dell'opera. Essa rimane nel suo complesso un'opera di architettura, e quindi solo un architetto autorizzato ha il diritto di firmare la domanda di costruzione.

Nel caso in cui ci fossero dei dubbi e il Municipio non fosse in grado di determinare la natura dell'opera, egli ha la possibilità di rivolgersi all'OTIA per un parere tecnico.

Se dalla verifica effettuata, il Municipio constatasse l'elaborazione di un progetto e/o la firma della domanda di costruzione da parte di un professionista non abilitato, egli dovrà innanzitutto segnalare il vizio all'istante. Se egli persistesse nel voler la pubblicazione della domanda di costruzione, il Municipio non concederà la licenza in seguito, tramite la decisione sul merito.

Inoltre, constatata l'elaborazione di un progetto e/o la firma della domanda di costruzione da parte di un professionista non abilitato, il Municipio ha l'obbligo legale di segnalare il caso alla Commissione di vigilanza (Commissione di vigilanza LEPIA, Piazza Nosetto 3, 6500 Bellinzona; cdv@otia.ch).

Il segretariato OTIA ed il servizio giuridico OTIA (serviziogiuridico@otia.ch) sono a vostra disposizione per ulteriori informazioni.

Ringraziandovi per la vostra attenzione, vi porgiamo distinti saluti.

Per il Consiglio dell'Ordine

arch. Ferruccio Robbiani

Presidente OTIA